



Università degli Studi di Messina

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 “Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** l’Accordo di Programma in materia di telelavoro del 14 maggio 1999;
- VISTO** l’Accordo Quadro Nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni del 23 marzo 2000;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’Accordo Quadro Europeo sul telelavoro del 16 luglio 2002;
- VISTI** i vigenti Contratti collettivi nazionali di settore e, in particolare, l’art. 23 del CCNL Università 2006-2009, dedicato al telelavoro;
- VISTO** il **Regolamento di Ateneo** per la disciplina del telelavoro emanato con D.R. n. 2036/2018 del 04 ottobre 2018, e, in particolare, l’art. 8 rubricato “**Telelavoro semplificato**”;
- VISTO** il D.D. n. 2962/2021 del 25/11/2021, di indizione di una procedura selettiva per l’attribuzione, per l’anno 2022 di **n. 50** postazioni per lo svolgimento della prestazione lavorativa in **telelavoro semplificato** presso l’Università degli Studi di Messina;
- RILEVATO** che sono state presentate **nr. 72 istanze** di svolgimento della prestazione lavorativa in telelavoro semplificato, risultate ammissibili in base alle indicazioni di cui all’art. 2, comma 1;
- CONSIDERATO** il rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, per il quale con D.L. 24 dicembre 2021 n. 221 **lo stato di emergenza**, originariamente dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 marzo 2022;
- CONSIDERATO** che **le pubbliche amministrazioni**, al fine di garantire ai dipendenti in situazioni di disagio un effettivo bilanciamento delle esigenze lavorative con quelle personali e per contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, **possono utilizzare ogni strumento di flessibilità** utile a diminuire la possibilità del diffondersi del virus;
- TENUTO CONTO** che il **telelavoro semplificato** come disciplinato dal richiamato art. 8 del Regolamento DR 2036/2018 **rappresenta** un consolidato ed efficace **strumento di flessibilità** che consente un sicuro punto di equilibrio per il bilanciamento tra il mantenimento del livello di qualità del servizio all’utenza e le esigenze personali del dipendente;
- RITENUTO** pertanto, opportuno ampliare il numero di postazioni di telelavoro semplificato bandite con D.D. n. 2962/2021, originariamente previsti dall’art. 1 del predetto decreto, fino a ricomprendere tutte le istanze ammesse;
- VALUTATO** conseguentemente che è possibile procedere all’attribuzione delle postazioni di telelavoro a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 2, comma 1 dell’avviso, senza procedere alla nomina della Commissione e alla redazione della graduatoria secondo i criteri di priorità di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) dell’art. 5 comma 2 del bando;

DECRETA

- ART. 1** Sono **approvati gli atti della procedura selettiva** per l'attribuzione, per l'anno 2022, di postazioni di telelavoro semplificato presso l'Università degli Studi di Messina.
- ART. 2** Per le ragioni espresse in premessa, che qui si devono intendere interamente richiamate, **sono attribuite le postazioni di telelavoro a tutti richiedenti in possesso dei requisiti di ammissibilità** previsti dall'art. 2, comma 1 dell'avviso, senza procedere alla nomina della Commissione e alla redazione della graduatoria secondo i criteri di priorità di cui alle lettere a) b) c), d), e) e f) dell'art. 5 comma 2 del bando. Elenco per numero di matricola in allegato 1.
- ART. 3** Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità telelavoro avviene previa **stipula di un contratto individuale in forma scritta tra il dipendente e l'Amministrazione**, con contestuale produzione da parte del dipendente della certificazione di conformità degli impianti elettrici dell'abitazione presso cui si svolgerà l'attività lavorativa alle norme di sicurezza previste per le utenze domestiche, che verrà allegata al contratto.
- ART. 4** Il contratto di telelavoro **ha durata massima di 12 mesi**, ferma restando la facoltà delle parti di risolverlo prima della naturale scadenza, nelle ipotesi previste dall'art. 28 del Regolamento per la disciplina del telelavoro.
- ART. 5** Il presente Decreto verrà **pubblicato nel sito istituzionale di Ateneo**. La pubblicazione avrà valore di notifica
- ART. 6** Il Responsabile del procedimento è Diego PULEO - "Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Umane" - tel. 090/6768815-8714-8713 - email: dpuleo@unime.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco BONANNO
firmato digitalmente

Allegato 1 - BENEFICIARI TELELAVORO SEMPLIFICATO
ANNO 2022

N.	Matricola
1	1517
2	1543
3	1974
4	1982
5	3909
6	3912
7	4251
8	4405
9	4432
10	4478
11	4564
12	4622
13	4630
14	4635
15	4663
16	4671
17	4689
18	4732
19	4735
20	4751
21	4781
22	4815
23	9157
24	9284
25	15212
26	19361
27	19364
28	19484
29	19513
30	19576
31	20054
32	20117
33	20145
34	20149
35	20156
36	25021
37	25392
38	25441
39	25461
40	25590
41	25708

N.	Matricola
42	25735
43	25759
44	26227
45	26737
46	26766
47	27330
48	27484
49	27972
50	28407
51	28967
52	29110
53	29227
54	29240
55	29252
56	29255
57	29302
58	29724
59	30099
60	30278
61	30706
62	100902
63	120244
64	120443
65	120562
66	121217
67	123235
68	123562
69	124711
70	126000
71	126324
72	128016